

COMUNE DI MALALBERGO

(Bologna)



REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO CONTADINO DI ALTEDO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 DEL 11 FEBBRAIO 2016

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 – Normativa di riferimento
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 - Ubicazione e caratteristiche del mercato
- Art. 5 - Soggetti ammessi alla vendita
- Art. 6 – Categorie merceologiche rappresentante in vendita
- Art. 7 - Vendita ed altre attività consentite
- Art. 8 – Criteri per la partecipazione e assegnazione dei posteggi
- Art. 9 – Gestione degli spazi commerciali
- Art. 10 – Partecipazione economica degli assegnatari del posteggio
- Art. 11 – Obblighi degli assegnatari di posteggio
- Art. 12 – Modalità di vendita e trasparenza dei prezzi
- Art. 13 – Controlli e sanzioni
- Art. 14 – Sospensione del mercato contadino a Km. Zero
- Art. 15 – Concessione suolo pubblico
- Art. 16 – Danni a terzi
- Art. 17 – Definizioni
- Art. 18 – Norme finali
- Art. 19 – Allegati
- Art. 20 – Validità del Regolamento

Articolo 1 – Finalità

Il "Mercato Contadino a Km zero" è un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli con o senza certificazione biologica, ed è finalizzato a promuovere e valorizzare i prodotti tipici del territorio.

La prospettiva è quella di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera di acquisto, eliminando i passaggi intermedi con conseguente riduzione dei tempi tra raccolta e consumo, riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci e diminuzione del prezzo finale.

L'imprenditore agricolo potrà così avere nuove opportunità di vendita e rendere direttamente percepibile al consumatore la qualità dei propri prodotti garantendone una sicura fonte di provenienza.

In particolare il mercato nasce per:

- Favorire l'incontro tra domanda ed offerta di prodotti agro-alimentari tradizionali, locali e di qualità;
- Accorciare la filiera produttiva, favorendo lo sviluppo locale;
- Promuovere la vendita diretta realizzata con trasparenza nelle etichettature, con equità nei prezzi e con garanzie sull'origine dei cibi;
- Promuovere l'educazione alimentare e la conoscenza ed il rispetto del territorio anche attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzare nell'ambito del mercato;
- Promuovere le relazioni tra i cittadini e modelli di sviluppo sostenibile.

Lo svolgimento del Mercato Contadino a Km zero, riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori in applicazione del Decreto del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali del 20/11/2007, è soggetto al rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

La finalità del presente disciplinare è di fissare le norme per la partecipazione al mercato fornendo agli imprenditori agricoli, a cui è riservata la vendita diretta, la garanzia di poter operare in un contesto idoneo e nel rispetto di regole comportamentali certe.

Articolo 2 – Normativa di riferimento

Il D.Lgs n. 228/2001 stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli od associati possano vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, in tutto il territorio italiano.

Il D.M. 20/11/2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1065 della Legge 27/12/2006, n. 296 ha stabilito i requisiti uniformi e standard specifici per l'attivazione dei mercati, cosiddetti Farmer's Market, riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita ed alla trasparenza dei prezzi.

Il Regolamento CE 852/2004 prevede che i mercati degli imprenditori agricoli siano conformi alle norme igienico-sanitarie e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti. Dovranno pertanto essere posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

Il Regolamento CE 853/2004 stabilisce norme specifiche in materie di igiene per i prodotti di origine animale.

L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del Mercato degli Agricoltori, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del D.M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.

Articolo 3 – Definizioni

Per imprenditore agricolo si intende, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, così come modificato dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs n.228/2001, "Chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse".

Per coltivatore del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Per le attività connesse si intendono le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impegnate nell'attività agricola esercitata, ovvero di ricezione e ospitalità come definita dalla legge.

Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività prevalente prodotti, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico (art. 1 – comma 2 – D.Lgs. 228/2001).

Si considerano altresì, imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci (art. 1 – comma 1094 L: 27/12/2006, n. 296).

Articolo 4 – Ubicazione e caratteristiche del mercato

Il Mercato Contadino a Km. Zero per la vendita diretta dei prodotti agricoli sarà ubicato nel parcheggio pubblico di Altedo, Piazza XXV Aprile e si svolgerà a cadenza settimanale, ogni mercoledì, osservando il seguente orario:

- a) dalle ore 15,00 alle ore 19,00 durante l'ora solare
- b) dalle ore 16,00 alle ore 20,00 durante la vigenza dell'ora legale

Il posteggio avrà la dimensione massima di mq. 25 (5 x 5).

L'allestimento delle attrezzature può iniziare 60 minuti prima dell'orario stabilito per la vendita e devono essere rimosse entro 60 minuti dall'orario stabilito per la chiusura dell'attività di vendita.

Le aziende partecipanti non potranno smontare la propria struttura o lasciare il posteggio prima dell'orario stabilito.

In caso di indisponibilità della sede abituale o per particolari occasioni, con provvedimento del Responsabile del Servizio competente, il mercato potrà essere soppresso, spostato in altro luogo o ad altra data, o modificato negli orari.

La locazione dell'area di svolgimento del mercato, la dislocazione ed il numero dei posteggi possono essere modificati con deliberazione della Giunta comunale.

Articolo 5 – Soggetti ammessi alla vendita

Possono esercitare la vendita diretta al Mercato Contadino a Km zero gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro di imprese di cui all'art. 8 della L. 29/12/1993, n.580, che rispettino le seguenti condizioni:

- 1) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale della Provincia di Bologna e di quelle confinanti, con priorità alle aziende avente sede legale e produzione nel territorio comunale;
- 2) vendita nel mercato di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli così come individuati ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs 228/2001, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione;
- 3) possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6 del D.Lgs 228/2001;

L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27/12/2006, n. 296, dai familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente o incaricato di ciascuna impresa nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Articolo 6 – Categorie merceologiche rappresentate in vendita

Possono essere venduti prodotti freschi e trasformati di provenienza aziendale e, nel limite della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile, prodotti ottenuti nell'ambito territoriale di cui all'articolo di cui sopra.

Nel caso di prodotti trasformati gli ingredienti utilizzati per la preparazione, dovranno essere prevalentemente di origine aziendale (in caso di prodotto complesso, la regola dell'origine degli ingredienti vale per l'ingrediente principale).

Qualora la produzione e/o trasformazione non avvenga in azienda, secondo quanto previsto dalle norme in materia di sicurezza alimentare, dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione, l'origine aziendale del prodotto agricolo.

Per gli allevamenti apistici che praticano il nomadismo, previo accordo con l'amministrazione comunale, sarà possibile porre in vendita le tipologie di miele derivanti da colture extraprovinciali a condizione che la trasformazione avvenga in laboratori siti in provincia di Bologna.

La gamma dei prodotti vendibili è costituita da:

- ortofrutticoli freschi
- ortofrutticoli trasformati (succhi di frutta, confetture, marmellate, conserve di ortaggi, funghi e succhi limpidi)
- vino ed acetati
- uova
- liquori tradizionali
- latte fresco e suoi derivati (formaggio fresco e stagionato, burro e yogurt)
- carni e derivati
- prodotti ittici
- salumi
- pane e prodotti da forno
- olio extra vergine di oliva
- miele e derivati
- erbe officinali, aromatiche e loro derivati
- piante e fiori

Le aziende agricole che vendono ortofrutta possono porre in vendita anche prodotti extra aziendali per un massimo del 10% della loro capacità produttiva aziendale.

Il prodotto posto in vendita deve essere pulito e senza residui.

E' vietata la vendita di animali vivi.

Le aziende che pongono in vendita animali macellati, oppure prodotti derivati dall'allevamento (salumi, latte fresco e trasformato, uova, ecc...) dovranno garantire che gli stessi siano allevati nel territorio del mercato, ed appartenere preferibilmente a razze da carne autoctone o locali. Tali aspetti, compreso le razze degli animali allevati, dovranno essere resi visibili nel banco mercato, attraverso apposita cartellonistica.

E' obbligatorio dare ampia visibilità ai prodotti insigniti dei marchi di qualità (DOP, IGP, DOC e DOCG) oltre alle produzioni biologiche e ai marchi aziendali di prodotto e di processo.

L'imprenditore è tenuto ad esporre un apposito cartello con la denominazione e l'ubicazione dell'azienda e con l'elenco dei prodotti e i relativi prezzi.

I prodotti devono essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore e indicare il luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

Articolo 7 – Vendita ed altre attività consentite

Oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse:

- degustazione dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva (1);
- attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici dell'attività concordate con l'Amministrazione comunale;
- partecipazione di altri operatori sulla base di quanto previsto dall'art. 4 , comma 2, del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 20/11/2007;

(1) la degustazione dei prodotti è prevista dalla Deliberazione della Giunta regionale Emilia Romagna n. 1489/204 ed è consentita, purché si effettuino preparazioni di alimenti.

Articolo 8 – Criteri per la partecipazione e assegnazione dei posteggi

Al fine di garantire una partecipazione qualificata degli imprenditori agricoli della zona di interesse, l'Amministrazione comunale intende concedere il suolo pubblico relativo a n. 8 posteggi da mq. 25 cadauno (5 x 5) ad Altedo in Piazza XXV Aprile, come da planimetria in allegato, a singoli operatori agricoli o cooperative di imprenditori e loro consorzi, in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 228/2001, che abbiano inviato, come indicato in apposito avviso da pubblicare all'Albo on line e sul sito internet del Comune, la domanda di partecipazione, utilizzando apposita modulistica predisposta dal Comune o a questa conforme.

In sede di prima assegnazione degli spazi di vendita di applicheranno i seguenti parametri che determineranno una graduatoria delle aziende che potranno partecipare al mercato:

parametro	punteggio
Aziende agricole aderenti al progetto "mercato fuori porta" che hanno partecipato alla sperimentazione al mercato contadino di Altedo (delibera della Giunta comunale n. 68 del 18/06/2015)	30
Aziende agricole con sede e produzione nel Comune di Malalbergo	15
Aziende agricole con la sola produzione nel Comune di Malalbergo	10
Aziende agricole che vendono prodotti biologici o prodotti protetti da marchi di tutela	15
Aziende agricole con sede nei Comuni limitrofi (compreso il Comune di Poggio Renatico FE)	10
Aziende agricole con sede nei restanti Comuni della Provincia di Bologna	5
Aziende agricole che si aggregano per l'assegnazione di un unico posteggio con la garanzia di mantenere la costante partecipazione al mercato tramite turnazioni decise fra le parti	12

A parità di punteggio si seguirà l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

E' vietato cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio. E' fatto salvo il caso di imprese che si sono aggregate ed hanno ottenuto l'assegnazione di un unico posteggio al fine di mantenere costante la partecipazione al mercato tramite turnazioni decise fra le parti.

Saranno possibili assegnazioni di posteggi a rotazione nel caso di produzioni stagionali.

Al fine di ricercare la più ampia rappresentatività di categoria merceologica non potranno essere autorizzate più di 2 aziende per ogni tipologia di prodotto indicate all'art. 6.

Articolo 9 – Gestione degli spazi commerciali

La gestione del Mercato Contadino a Km. Zero è assunta dal Comune di Malalbergo. Nell'area del mercato la vendita si svolge all'interno dello spazio assegnato a ciascun operatore che dovrà utilizzare strutture ed attrezzature proprie quali: banchi di vendita, gazebo, tavoli, sedie, banco frigo, ecc...

In ogni caso gli operatori devono:

- assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
- agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito.

Sotto l'aspetto igienico-sanitario, l'attività deve essere svolta in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dai Regolamenti CE 852/2004 e CE 853/2004.

Articolo 10 – Partecipazione economica degli assegnatari del posteggio

Il Comune ha attrezzato l'area che ospita il Mercato contadino a Km zero con i punti presa per gli allacci alla corrente elettrica ed acqua e si impegna a:

- dare pubblicità al mercato;
- concedere l'area in esenzione dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- concedere la fornitura dell'energia elettrica ed acqua se occorrente;
- predisporre punti per la raccolta dei rifiuti.

Articolo 11 – Obblighi degli assegnatari di posteggio

Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto ai precedenti articoli, e devono, inoltre:

- 1) esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola;
- 2) lasciare pulito lo spazio occupato impegnandosi a conferire i rifiuti in appositi sacchi e curarne personalmente lo smaltimento;
- 3) i contenitori e gli imballaggi a perdere utilizzati da ciascun operatore dovranno essere riportati in azienda.

Articolo 12 – Modalità di vendita e trasparenza dei prezzi

L'etichettatura o cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato dovrà contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato, anche sulla composizione e sulla rintracciabilità dei prodotti.

Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto, ai sensi della legge 05/08/1981, n. 441 e ss.mm.ii.

Articolo 13 – Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", le violazioni alle disposizioni previste dal presente disciplinare commesse dai soggetti ammessi alla vendita nel mercato sono sanzionate con il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00 con le modalità e procedure previste dalla Legge 689/1981.

La violazione di una o più delle disposizioni del disciplinare del mercato ripetuta per più di tre volte nell'arco di un anno del mercato o l'assenza dal mercato non giustificata per tre edizioni consecutive nell'arco dell'anno solare, comportano l'estromissione dell'operatore dal mercato stesso.

E' disposta la revoca dell'autorizzazione nel caso in cui il numero dei partecipanti sia inferiore a tre.

Articolo 14 – soppressione del mercato contadino a km zero

Qualora l'Amministrazione comunale accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati il mercato potrà essere soppresso.

Articolo 15 – concessione di suolo pubblico

L'occupazione suolo pubblico, così come l'autorizzazione allo svolgimento del mercato avrà durata di cinque anni.

Articolo 16 – Danni a terzi

L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati dai soggetti partecipanti al mercato a persone o a cose, nonché eventuali inadempienze per gli obblighi fiscali da parte dei partecipanti.

Articolo 17 – Definizioni

Le competenze in materia di gestione organizzativa ai servizi comunali:

- 1) Lo Sportello Unico Servizi alle Imprese è incaricato:
 - del controllo delle domande e dichiarazioni rese dai partecipanti al Mercato Contadino a Km zero;
 - dell'individuazione del numero, della metratura e del posizionamento dei posteggi nell'area mercatale;
- 2) Il Comando di Polizia Municipale è incaricato:
 - della rilevazione delle assenze;
 - del controllo sul rispetto di quanto indicato nel regolamento/disciplinare del mercato contadino;
 - del controllo sulle condizioni di fruibilità del mercato contadino da parte degli assegnatari di posteggio;
 - del procedimento sanzionatorio;
- 3) La vigilanza igienico-sanitaria è di competenza dell'AUSL.

Sono fatte salve le competenze dei diversi Servizi Comunali non espressamente citati nel presente articolo.

Articolo 18 – Norme finali

Per quanto non richiamato nel presente Regolamento di fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Articolo 19 – Allegati

Planimetria dell'area di mercato.

Articolo 20 – Validità del Regolamento

Il Regolamento comunale del mercato di vendita diretta dei prodotti agricoli e ogni successiva modifica e aggiornamento entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione all'Albo on-line del Comune.